

## ENTI LOCALI E BENI CULTURALI

*Il ruolo degli enti locali e in particolare delle province trova nuove possibilità di valorizzazione per effetto dell'assetto che è stato definito con la legge di riforma del 1990, la Legge 142/1990.*

*Una attenta analisi delle nuove competenze e delle opportunità che si aprono all'intervento dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle loro articolazioni associative nel settore della conservazione, documentazione e valorizzazione dei beni culturali è sviluppata nell'«Indagine conoscitiva della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione» della Camera dei Deputati. Dal Volume secondo dell'opera «I beni culturali in Italia», Camera dei Deputati, Roma 1992, riportiamo il capitolo «Conclusioni: la legge n. 142 e oltre», che segnaliamo all'attenzione dei consorziati e in particolare ai rappresentanti ai numerosi comuni e delle quattro province che aderiscono al Consorzio.*

### IL RUOLO DELLE PROVINCE

La recente legge di riforma delle autonomie locali stabilisce estese competenze alle province in tema di valorizzazione dei beni culturali (1). In effetti, anche prendendo in esame le numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di beni culturali, presentate nel corso della X legislatura, solo una - la n. 373 - ipotizza l'attribuzione di competenze su scala provinciale (ma facendo riferimento alle soprintendenze provinciali) sia in rapporto alle funzioni di tutela e conservazione, sia nel campo della gestione degli istituti museali, degli archivi, delle biblioteche e delle accademie d'arte. Anche nelle varie proposte di legge, presentate durante la legislatura, n. 2723, n. 4291 e n. 5205, l'interlocutore principale continua ad essere la regione a statuto ordinario o a statuto speciale.

Tuttavia l'innegabile innovazione apportata con la legge di riforma delle autonomie locali non appare del tutto priva di razionalità. L'articolazione su scala provinciale di altre sedi politico-amministrative preposte alla valorizzazione delle opportunità di svilup-

po turistico (le Apt) e delle articolazioni territoriali del Ministero della Pubblica Istruzione possono indurre positive interazioni tra tali organi, qualora essi riescano a coordinare la propria azione, posto il ruolo rilevante che il collegamento con il sistema scolastico e con i flussi turistici può assumere per la valorizzazione del patrimonio. Inoltre, attuare politiche di valorizzazione di beni culturali su una base territoriale più vasta di quella comunale, da un punto di vista gestionale e, specie per alcune specifiche attività culturali che hanno la caratteristica di essere disperse sul territorio, può consentire una razionalizzazione delle risorse ed un migliore coordinamento dei servizi di sostegno alla fruizione. Infine, la provincia può fornire ai comuni minori, soprattutto nelle aree territoriali a più elevata dispersione della popolazione, servizi tecnici, progettuali e di supporto alle attività di offerta culturale, proponendosi come soggetto programmatore, ma al tempo stesso operativo, a livello territoriale.

Dopo aver stabilito che alle province spettano «le funzioni amministrative di interesse provinciale che



riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale» in ordine alla «valorizzazione dei beni culturali», ed inoltre con riferimento al complesso delle questioni ambientali e alla raccolta ed elaborazione di dati e all'assistenza tecnico-amministrativa nei confronti degli enti locali, la legge 142 ribadisce che la provincia «in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo». Ci si preoccupa, infine di indicare che «la gestione di tali attività e opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici».

Per effetto di tali disposizioni, l'articolazione delle competenze degli enti ed organi pubblici nel campo dei beni culturali viene ad essere modificata: la nuova articolazione viene descritta sinteticamente nella tavola. Si viene indubbiamente a configurare in tal modo un quadro delle competenze istituzionali nel campo dei beni culturali ancor più complesso di quello precedentemente analizzato. In linea generale, sembra possibile affermare che, per effetto delle norme contenute nella legge n. 142 del 1990, non si giunge - né quella era la sede idonea a tale scopo - a dare attuazione al dispositivo dell'articolo 48 del DPR n. 616 del 1977, che pure abbiamo visto costituire punto nodale e una tra le principali cause di conflitto tra organi dell'amministrazione statale ed enti locali. Analogamente, tali disposizioni non risolvono in linea più generale i conflitti tra Stato ed enti locali derivanti dalla parziale sovrapposizione delle competenze, almeno per quanto attiene il campo della tutela dei beni culturali.

Di converso, esse sembrano invece tali da accrescere i conflitti interni all'area degli enti locali, configurando un'ulteriore sovrapposizione di competenze in ordine alle funzioni di valorizzazione. In altre parole, sorge il problema della conciliazione tra il disposto della legge di riforma delle autonomie locali e le norme contenute nell'articolo 2 del DPR n. 805 del 1975 ed all'articolo 49 del DPR 616 del 1977, che assegnavano alle regioni competenza nel campo della valorizzazione dei beni culturali.

Non sembra infatti lecito concludere che la norma del 1990 sia in grado - solo perché successiva - di costituire un'abrogazione implicita, ancorché senza dubbio parziale, delle norme emanate negli anni '70.

## LE INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE

La legge n. 142 del 1990 ha però apportato alcune significative innovazioni nel campo dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali che si presentano rilevanti anche per quanto attiene il settore dei beni culturali. L'articolo 22 stabilisce infatti che «i comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed *attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*» (1° comma). Il successivo 3° comma stabilisce che gli enti locali possono gestire i servizi pubblici attraverso cinque forme: in economia, ricorrendo alla concessione a terzi, per mezzo di un'azienda speciale, a mezzo di istituzione o - infine - ricorrendo ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Sembra evidente, anche in rapporto all'ampiezza delle ipotesi enumerate, che gli enti locali potranno decidere in piena autonomia circa la scelta tra le varie forme gestionali enunciate. È stato tuttavia osservato che la norma non pone sul medesimo piano i vari modelli di gestione, indicando per ciascuno condizioni e presupposti: il sistema «normale» è, dunque, certamente la gestione a mezzo di azienda speciale per i servizi con rilevanza economica ed imprenditoriale; per tutti quei servizi che siano privi di rilevanza imprenditoriale, invece, si preferisce un modello di gestione a mezzo di istituzione; infine le altre forme di gestione sono ipotizzabili solo in presenza di specifici presupposti. Ora, sebbene si possa ritenere che la gestione dei servizi operanti nel campo dei beni culturali realizzi quei caratteri di «normalità» idonei a lasciar ipotizzare un ricorso prevalente al modello gestionale dell'istituzione, l'analisi dei mercati qui condotta, lascia intravedere il caso che si giunga anche alla realizzazione di altri modelli gestionali, come la concessione o la costituzione di apposite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Soprattutto quest'ultima ipotesi sembra aprire nuove prospettive, ma anche porre alcuni problemi. È noto infatti che, in passato, la giurisprudenza ha avuto molte incertezze nel riconoscere le partecipazioni degli enti locali alle società per azioni, in particolare alla luce dei seguenti problemi:

- se il modello gestione tramite società per azioni rientri tra quelli «diretti» come la gestione a mezzo



di azienda speciale, oppure fra quelli «indiretti», come la gestione in concessione a terzi;

- se - di conseguenza - l'affidamento della gestione del servizio alla società per azioni sia soggetto a regole particolari, e sia procedimentalizzato, oppure sia espressione di ampia discrezionalità dell'ente;
- se la partecipazione pubblica «locale» sia da riferirsi al solo ente titolare del servizio, ovvero anche ad altri enti pubblici locali, così da avere una pluralità di società per azioni;
- quale significato attribuire alla condizione «qualora si rende opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati», se essa sia cioè da riferire a tutta la fattispecie, oppure solo alla non totale partecipazione pubblica al capitale;
- quale funzione attribuire - infine - o riconoscere agli «altri soggetti» partecipanti al capitale della società per azioni.

A prescindere da tali questioni, il riconoscimento della possibilità del ricorso alla forma della società per azioni per la gestione dei servizi comunali, appare di indubbio rilievo soprattutto con riferimento ai servizi e/o alle infrastrutture con caratteristiche e dimensioni tali da poter generare sufficienti rientri finanziari per rendere fattibili gestioni manageriali e per attrarre investimenti privati.

Uno stimolo - comunque - a fuoriuscire in questi campi dalla forma gestionale più consueta e tradizionale dell'istituzione dovrebbe provenire (dati i vincoli di bilancio che gravano su gran parte degli enti locali nel nostro paese, e qualora a tale norma venisse data rigida applicazione) dal dispositivo del successivo articolo 23 della legge n. 142 del 1990 che, dopo aver ribadito che «l'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale», stabilisce che essa deve «informare» la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo di realizzare il pareggio del bilancio «da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti».

Infine, merita di essere segnalata l'ulteriore spinta all'associazionismo intercomunale proveniente dalla legge n. 142 e segnatamente dai suoi articoli 24 e 25. Il primo di tali articoli prevede infatti la possibilità per i comuni e le province di stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati». Il successivo articolo 25 precisa che tali enti locali «per la gestio-

ne associata di uno o più servizi, possono costituire secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 (...)» ed a convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio». Queste disposizioni potrebbero accrescere la positiva tendenza, almeno in parte già in atto - soprattutto per effetto delle norme promulgate da alcune regioni-, verso una maggiore integrazione dei sistemi e delle strutture dei beni culturali su scala locale sub-regionale ed intercomunale.

### LE CONSEGUENZE DELLA LEGGE N. 142 NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Quali effetti eserciterà la legge di riforma delle autonomie locali nel campo dei beni culturali? Sul piano delle competenze, come si è visto, l'introduzione di un ruolo - peraltro ancora molto generico - per «autorità di bacino», individuate dalla legge su scala provinciale, implica nuovi potenziali conflitti, sia fra i diversi livelli di governo locale, sia fra queste l'amministrazione centrale dello Stato. Tuttavia, se i soggetti coinvolti saranno capaci di esprimere il conflitto al di fuori di un rigido schema di attribuzione di competenze nell'universo della burocrazia, la nascita di «autorità di bacino» potrebbe generare indubbi benefici nell'organizzazione di alcune delle offerte e domande che incidono sui diversi mercati dei beni culturali. A questo fine è però necessario che l'ampiezza dei bacini venga commisurata alle caratteristiche organizzative dei mercati di riferimento, le quali non necessariamente coincidono con le divisioni amministrative esistenti: si possono configurare, a seconda dei casi, bacini di tipo sub-provinciale - un esempio è dato dai circuiti museali dell'Umbria, attualmente in fase di progettazione da parte della regione, che prevedono l'organizzazione di itinerari e della connessa gestione a livello comprensoriale - e bacini di tipo sovra-provinciale - come nel caso degli itinerari delle tombe etrusche, la cui dispersione sul territorio permetterebbe di connettere territori appartenenti a più province di diverse regioni.

Da parte degli enti locali, e in particolare delle province, la nuova situazione che la legge n. 142 determina andrà perciò affrontata riducendo i conflitti di tipo burocratico ed esprimendo invece capacità di progettazione e disponibilità a soluzioni flessibili, che ottimizzino l'efficacia degli interventi. Da questo punto di vista, l'aspetto più innovativo della



legge non va rintracciato tanto nelle nuove attribuzioni di competenze, quanto nelle innovazioni organizzative e gestionali. Già in passato le principali innovazioni organizzative (coordinamento fra i soggetti, rapporto privato-pubblico, esperienze di gestione manageriale di musei e di iniziative culturali, ecc.) sono passate attraverso l'iniziativa delle autorità locali più che di quelle centrali. La previsione per il futuro è che tale divaricazione - in attesa delle leggi di riforma dei musei statali e del Ministero - potrebbe ancora ampliarsi, così come potrebbe ampliarsi la divaricazione fra le offerte culturali prodotte dagli enti locali, a seconda delle loro capacità di iniziativa, di sperimentazione e di gestione.

Se queste previsioni sono corrette, c'è da concludere che non esiste un effetto certo e determinato della legge n. 142: l'effetto più probabile sarà una nuova fioritura di iniziative, la comparsa di nuovi soggetti, una più accentuata concorrenzialità fra enti locali ma, al tempo stesso, fra società ed imprese coinvolte in attività nei diversi segmenti produttivi connessi al patrimonio culturale. Peraltro, il «disordine sotto il cielo» inaugurato nel corso degli anni '80 dalle fonti di spesa straordinaria sembra destinato ad essere ulteriormente incentivato non solo dalla legge di riforma delle autonomie locali, ma anche da altri fattori:

- la conclusione degli interventi infrastrutturali di restauro e di recupero finanziati sulle fonti straordinarie e il loro avvio a regime, che comporta in molti casi complessi problemi di ordine amministrativo e gestionale;
- la crescita a volte disordinata, ma che può nascondere interessanti innovazioni, dei soggetti imprenditoriali coinvolti nei beni culturali, a condizione che tali soggetti siano in grado di esprimere capacità progettuali e imprenditoriali a supporto degli obiettivi pubblici (centrali e locali) di gestione, e non soltanto domanda di nuove posizioni di rendita sulle fonti di finanziamento pubblico: si pensi, ad esempio, alle società attivate dall'articolo 15 della legge finanziaria 1996, all'iniziativa diretta del grande mecenatismo privato, alla sperimentazione che nella gestione del patrimonio stanno conducendo alcune imprese in schemi misti pubblico-privato, ad alcune delle attività che verranno avviate nell'ambito della più recente legge n. 84 del 1990 per il catalogo e la carta del rischio del patrimonio culturale;

- la possibilità di introdurre anche nel settore dei beni culturali le forme di appalto suggerite dalla Cee, corresponsabilizzando le imprese costruttrici sulla gestione degli interventi. Ciò ridurrebbe gli spazi del mercato politico sulle opere e fornirebbe nuovi incentivi alla crescita delle capacità manageriali nella gestione.

Per quanto riguarda le iniziative delle autonomie locali, i materiali raccolti e le analisi esposte nel corso della presente relazione consentono di procedere ad alcune esemplificazioni dei potenziali scenari evolutivi, con riferimento sia all'esercizio di funzioni, sia ai modelli d'intervento, anche alla luce della legge di riforma. Dal punto di vista delle funzioni, il superamento di una stretta logica di attribuzione amministrativa di competenze, implica la definizione delle «vocazioni» ottimali di ciascun livello di governo territoriale in base ai mercati di riferimento e alle condizioni organizzative (di offerta e di domanda) delle azioni intraprese. Sintetizzando le indicazioni emerse nel corso della relazione, possono essere indicati alcuni ambiti di potenziale estensione degli interventi da parte degli enti locali e/o di loro collaborazione con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato:

- a) nelle attività di catalogazione e documentazione una duplice sinergia può essere incentivata, da un lato, portando a uniformità i criteri e le metodologie con cui i diversi soggetti costruiscono i cataloghi e definendo le condizioni tecniche per una piena integrazione fra i cataloghi esistenti; dall'altro, mettendo a disposizione delle attività di catalogazione i meccanismi gestionali più flessibili che gli enti locali sono in grado di attivare. Esempi in questa direzione sembrano emergere da alcuni fra i più qualificati progetti finanziati sulla legge n. 84 del 1990. Un decisivo passo in avanti in questa direzione verrebbe dalla ridefinizione dei contenuti della tutela in termini territoriali, come proposto da numerosi studiosi ed esperti, anche in vista della trattativa da condurre in sede comunitaria sulla questione della «libera circolazione» all'interno del mercato unico europeo;
- b) nelle attività di formazione specializzata per il restauro e nelle connesse attività di laboratorio, le numerose iniziative degli enti locali e, spesso anche dei privati, nonchè la spinta all'intervento da parte delle regioni, messe in evidenza da



numerosi casi concreti, confermano la bontà degli indirizzi che erano stati alla base del protocollo «Vernola-Mayer»: il decentramento e il potenziamento delle attività dell'Istituto centrale per il restauro dovrebbe però trovare nell'interlocutore regioni maggiore attenzione e maggiore capacità di scelta sul piano delle risorse finanziarie destinate alla formazione. A livello territoriale, anche sub-regionale, possono poi essere organizzate altre attività connesse alla «filiera» produttiva del restauro e della conservazione, attraverso la programmazione dei lavori di manutenzione dei centri storici e il parallelo incentivo al consolidamento delle imprese specializzate che facciano uso di manodopera qualificata;

- c) nelle attività di organizzazione della fruizione - con riferimento sia alla gestione dei contenitori e dei musei, sia più in generale alle politiche di programmazione culturale - l'esperienza degli enti locali (i comuni, in particolare, ma anche le regioni, sia direttamente che attraverso istituzioni da loro promosse) ha compiuto molti passi avanti nell'ultimo decennio, anche se con forti eterogeneità e con un persistente ritardo delle aree meridionali. In questo campo si può ipotizzare un deciso passaggio verso forme di autonomia gestionale, le quali, però, vanno attentamente studiate sotto il profilo finanziario, per definire gli assetti ottimali sul piano degli apporti esterni (in modo che esista certezza sui contributi necessari a carico dei bilanci pubblici e degli eventuali partner privati) e sotto il profilo organizzativo e territoriale. Mentre, infatti, i grandi contenitori museali potrebbero raggiungere condizioni vicine all'autofinanziamento, la «soglia» di autonomia per le sole attività di gestione è individuata, nelle analisi finanziarie standard, su livelli di fruizione di circa 100.000 utenti l'anno per il patrimonio diffuso territorialmente - che rappresenta la vera grande risorsa ancora alla ricerca di una piena valorizzazione -; soluzioni gestionali di «bacino» o di «circuito» sembrano necessarie. Queste soluzioni richiederanno flessibilità organizzativa e disponibilità politica a numerosi soggetti locali coinvolti (comuni, province, regioni, soprintendenze, ecc.), e potranno, a seconda dei casi, procedere ad una vera e propria unificazione della gestione, ovvero all'organizzazione dell'offerta di alcuni servizi comuni per l'intero «bacino» o «cir-

cuito», ferma restando la responsabilità gestionale di ciascun soggetto sul patrimonio di sua proprietà;

- d) nelle attività che interfacciano la fruizione dei beni culturali con la fornitura dei servizi per il turismo, in particolare dei segmenti del turismo culturale e del turismo scolastico, un naturale terreno di iniziativa si apre agli enti locali, e in particolare alle province, sul cui bacino territoriale gravitano le aziende di promozione turistica e gli organi decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione. Nuovamente, la capacità di organizzazione dei servizi e dei circuiti, anche attraverso la crescita di un'intermediazione specializzata di agenzia, deve far premio sulla semplice richiesta di competenze amministrative;
- e) infine, un terreno di iniziativa non nuovo, ma relativamente poco codificato degli enti locali, può essere rintracciato nell'organizzazione e nell'incentivazione dell'apporto di risorse da parte dei privati, sia sul piano del mecenatismo e delle sponsorizzazioni (borsa della cultura, ecc.) sia sul piano delle risorse umane e imprenditoriali che possono essere fornite dall'associazionismo locale.

L'evoluzione delle forme e dei modelli d'intervento da parte degli enti locali dipenderà, come si è già detto, dall'uso che le autonomie faranno dei nuovi strumenti che la legge di riforma mette a disposizione. Alla luce delle esperienze passate in rassegna in questa relazione, sembrano disegnarsi tre possibili modelli di riferimento:

- a) la gestione per mezzo di nuove istituzioni, al cui interno integrare le competenze dei diversi soggetti pubblici territoriali con la finalità di coordinarle e di offrire una gestione di tipo manageriale degli interventi. Con questo modello si verrebbe in pratica ad estendere l'esperienza emiliano-romagnola dell'Istituto dei beni culturali. Dall'esame di questa esperienza sono però già noti i suoi possibili limiti. Innanzitutto, le nuove istituzioni devono trovare legittimità anche nei rapporti con lo Stato: una legittimità che, nonostante la legge n. 142, sembra difficile da ottenere se non si realizza una decisa inversione di tendenza nella politica dei beni culturali perseguita a



livello centrale. In secondo luogo, la possibilità di integrare i diversi enti locali presuppone la ricomposizione di un'area di conflitti che la stessa legge n. 142 promette, al contrario, di estendere. Infine, la capacità operativa delle istituzioni dipende in modo cruciale dal loro grado di autonomia rispetto agli enti di cui sono espressione: una strada che non sempre gli enti locali sono disposti a percorrere e che resta comunque soggetta all'incertezza sui cambiamenti futuri dell'orientamento dei responsabili politici. Nonostante questi limiti, ipotesi di tipo «istituzionale» sono di fatto perseguibili e perseguite, se non a livello di area vasta, almeno per la gestione di alcuni rilevanti poli di iniziativa culturale, la cui completa valorizzazione dipende in modo essenziale dalla piena collaborazione di numerosi soggetti pubblici, soprattutto dove è coinvolta anche una competenza dell'amministrazione centrale dello Stato (si veda l'esempio della Rocca di Albornoz);

- b) la proliferazione di società miste, attivate dagli enti locali in via diretta o indiretta (tramite loro istituzioni), che si specializzano su diversi segmenti di offerta di servizi legati al patrimonio culturale. Questa ipotesi non è realizzabile solo sui segmenti più evidentemente *market-oriented*, ma anche sui segmenti caratterizzati da domanda pubblica, dove le società possono garantire il perseguimento di obiettivi pubblici (catalogazione, documentazione, ecc.) con l'uso di strumenti manageriali. A questo modello sembra approdare l'esperienza emiliano-romagnola, che pure è stata la prima e l'unica a seguire in passato il modello precedentemente descritto, di tipo istituzionale: e ciò conferma che quel modello, se pure più «ordinato» sul piano delle attribuzioni amministrative, può incontrare seri limiti operativi anche in realtà territoriali evolute. Una caratteristica di questo secondo modello è che le società promosse localmente possono esercitare effetti di *spill-over* su altre aree territoriali, operando anche al di fuori dei confini amministrativi degli enti promotori: ciò ha da un lato un effetto positivo, poiché può diventare un mezzo per il trasferimento di competenze organizzative e di know-how specialistico e

genera comunque un aumento del grado di concorrenza sui mercati dei beni culturali; ma può anche esercitare effetti indesiderati di spiazzamento di attività locali;

- c) una terza strada emerge dall'esperienza piemontese, dove ai gestori dei singoli beni culturali viene lasciata piena autonomia e l'intervento di coordinamento da parte della regione si muove attraverso società miste che realizzano quello che potremmo chiamare un intervento limitato ai compiti e alle funzioni che, dal punto di vista tecnico e finanziario, non potrebbero essere offerti direttamente dagli organismi gestori. In questo caso, la forza relativa degli organismi gestori dev'essere elevata e la loro autonomia garantita: ciò implica il coinvolgimento di strutture imprenditoriali forti ed esterne all'universo pubblico (nel caso piemontese, la Fiat, l'Istituto S. Paolo, ecc.).


Dagli ultimi due approcci considerati, potrebbero partire e svilupparsi due modi alternativi di intervento pubblico locale nella gestione dei beni culturali: il primo «forte», maggiormente presente sul territorio, teso alla produzione diretta di attività culturali attraverso un'imprenditorialità stimolata dalla mano pubblica; ed il secondo «debole», improntato ad un intervento teso al coordinamento ed al completamento delle attività svolte da soggetti gestori imprenditorialmente (anche se non finanziariamente) autonomi dalla mano pubblica. La differenza fra i due modelli sta non tanto nel grado di privatizzazione, quanto nell'origine dei soggetti imprenditoriali attivati all'interno dei mercati dei beni culturali: nel modello emiliano-romagnolo l'imprenditorialità deriva da un'iniziativa pubblica, mentre nel modello piemontese si introduce all'interno del settore l'imprenditorialità (soprattutto grande) già esistente a livello locale. È difficile prevedere quale modello di comportamento risulterà prevalente: gli esiti saranno certamente eterogenei e dipenderanno strettamente sia dalla cultura politica di cui i diversi enti locali sono portatori, sia dalle opportunità offerte dalla base imprenditoriale a cui le autonomie locali possono fare riferimento, sia naturalmente dall'oggetto dei variegati interventi da gestire.



## Tavola 6

## Articolazione delle competenze in materia di beni culturali

(ex legge n. 805 del 1975; legge n. 1089 del 1939; DPR n. 616 del 1977 ed alla luce della legge n. 142 del 1990)



(\*) Artt. 9, 1° comma; 11, 3° comma; 12, 2° comma; 18; 20; 22; 45, 2°-3° comma; 48, 1° comma e 60 legge 1089 del 1939.



## INFORMAZIONI PER I PROPRIETARI DI EDIFICI STORICO-ARTISTICI

**FORSE NON SAPEVATE CHE IL REGIME TRIBUTARIO  
DI CUI GODE IL VOSTRO EDIFICIO STORICO, È MOLTO VANTAGGIOSO.  
ECCO UNA SINTESI DEI PRINCIPALI BENEFICI.**

### **ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE**

Il valore del Vostro edificio (o di singole unità immobiliari), in caso di successione ereditaria, non concorre a formare l'attivo dell'eredità. In altre parole esso è esente dall'imposta di successione. Analogamente l'imposta di donazione è regolata a tassa fissa.

### **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE - ICI**

L'imponibile per gli edifici storici è determinato con rendite catastali ridotte. La riduzione media è del 75%.

### **RIDUZIONE AD UN QUARTO DELL'IMPOSTA SULLE VENDITE**

In caso di vendita del Vostro edificio vincolato (o di una singola unità immobiliare), l'imposta sull'Incremento di Valore degli immobili (INVIM) è ridotta al 25%. Questa imposta è sostituita dalla ICI, ma resta in vigore fino all'anno 2003.

### **RIDUZIONE A METÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO**

Chi compra o chi acquisisce in altro modo la proprietà di un edificio vincolato (o di una singola unità immobiliare) gode della riduzione del 50% delle Imposte di Registro.

### **RIDUZIONE DEI REDDITI CATASTALI E DELLE IMPOSTE IRPEF ED IRPEG**

Annualmente il reddito catastale del Vostro edificio o di una unità immobiliare (appartamento o negozio)

contribuisce alla determinazione dell'imponibile per le imposte dirette IRPEF ed IRPEG con valori ridotti del 75% (mediamente), rispetto all'analogo reddito di edifici senza vincoli. In altre parole, le tasse annuali sono ridotte, ma, attenzione, solo se l'unità immobiliare non è locata.

### **RIDUZIONE DELL'IVA al 4% (anziché 19%)**

I lavori di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia beneficiano di una aliquota dell'Imposta sul Valore Aggiunto ridotta al 4%. Questa norma è applicabile a tutti gli interventi di recupero, anche per gli edifici senza vincolo.

### **RIDUZIONE DELLE IMPOSTE IRPEF ED IRPEG IN CASO DI RESTAURO**

I lavori di manutenzione, restauro e protezione di beni vincolati e di edifici storico-artistici determinano:

- per IRPEF, detrazioni di imposta pari al 27% delle spese sostenute;
- per IRPEG, la deduzione della spesa dal relativo imponibile.

### **CONTRIBUTO DELLO STATO**

Lo Stato concede un contributo del 30% della spesa sostenuta per il pagamento di manutenzioni straordinarie o restauri di edifici e beni vincolati (se ci sono disponibilità di bilancio).

### **ESENZIONE DALL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI**

I premi assicurativi sui contratti contro sinistri che colpiscono direttamente l'edificio vincolato e per responsabilità civile sono esenti da imposta.